

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 4 febbraio 1966 concernente il ricorso del signor
dr. Claudio Caroni contro la sistemazione particellare - raggruppamento
dei terreni nella zona « Pra di Vizi » in territorio di Ascona

(dell'11 marzo 1966)

Il ricorso in esame concerne un progetto che data ormai da lunga data, presentato dal Comune di Ascona, e che prevede una nuova sistemazione della zona « Pra di Vizi », con la formazione di un'imponente rete stradale, e conseguente riordinamento dei fondi, reso necessario dal previsto tracciato delle strade.

Il progetto, di notevolissime proporzioni, costituisce la premessa per un radicale impulso edilizio della zona, la quale sarebbe trasformata in un vero e proprio quartiere d'abitazione. Inoltre il progetto verrebbe ad acquistare particolare significato qualora — come è d'altronde auspicabile — divenisse in un domani realtà la grande strada di transito Bellinzona - Locarno - confine : la strada principale prevista dal progetto, infatti, potrebbe diventare un tratto di tale strada (o autostrada).

Per quanto attiene alla procedura seguita, la Commissione condivide il parere espresso dal Consiglio di Stato nel senso che sono applicabili gli art. 97 e 98 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni. In particolare l'art. 97 prescrive :

« In occasione della costruzione di strade e di altri lavori, è fatto obbligo agli enti pubblici ed ai privati per conto dei quali vengono eseguite le opere, di procedere alla sistemazione fondiaria delle zone occupate, siano esse agricole, edilizie, od urbane, mediante raggruppamento, rettifica di confini, permuta ed espropriazione degli scorpori ».

Di conseguenza non possono avere rilevanza, soprattutto ai fini della pubblica utilità, le osservazioni del ricorrente circa la denominazione che si è voluta dare al progetto e circa la veste giuridica dello stesso : quest'ultima corrisponde alle disposizioni legali in materia, e come tale deve essere considerato.

La pubblica utilità dell'opera non può evidentemente essere negata : si tratta di un progetto che viene a dare nuove prospettive ad una zona intera, nella quale è evidente un completo sviluppo edilizio, probabilmente già nei prossimi anni, per cui la formazione di una rete stradale e di ampi posteggi è assolutamente necessaria. Come pure indispensabile appare un riordino delle proprietà fondiarie. Del resto il principio della pubblica utilità dell'opera non è praticamente combattuto dal ricorso del dr. Caroni, il quale si diffonde quasi esclusivamente sul tracciato stradale previsto, nonchè sulle conseguenze che esso può avere sulla sua proprietà : questioni che sfuggono alla competenza del Gran Consiglio.

Ribadita la indiscutibile pubblica utilità dell'opera, la Commissione legislativa ritiene però opportuno fare qualche osservazione per dimostrare che anche gli interessi privati sono stati adeguatamente considerati. Le modificazioni intervenute in seguito, ed esposte a pagina 3 del messaggio governativo, sono tali che garantiscono i diritti dei proprietari fondiari della zona.

Prova ne sia il fatto che su 11 ricorsi presentati solo quello che ci occupa non è stato ritirato.

Del resto tutte le pretese degli interessati potranno essere fatte valere alle competenti istanze, nella procedura che seguirà la conferma del decreto di pubblica utilità da parte del Gran Consiglio, e nella quale potranno essere impugnati il progetto di dettaglio, la fissazione delle indennità, dei contributi, ecc.

Ma anche per quanto concerne la situazione particolare del ricorrente dr. Caroni, la modificazione intercorsa tra il progetto di massima presentato nel 1960 e quello presentato nel 1965, dimostra chiaramente come i suoi interessi privati siano stati salvaguardati. Mentre il primitivo progetto infatti poteva pregiudicare l'edificabilità della particella n. 798 di proprietà del ricorrente, la successiva modificazione del tracciato della strada fa sì che la menzionata particella (di forma triangolare) sia attraversata, e per pochi metri, solo dove essa forma un angolo acuto, rimanendo quindi praticamente intatta la possibilità di edificazione sulla stessa.

Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, apparendo chiaro che esistono tutti i presupposti per decretare la pubblica utilità: è quanto propone la Commissione della Legislazione al Gran Consiglio.

Per la Commissione della Legislazione:

D. Scacchi, relatore

Barchi — Bernasconi — Bezzola —
Bignasca — Bordoni — Franzi — Induni
— Lepori — Masoni — Staffieri —
Tamburini